

TI_GERICHTE 38.2005.28 vom 8. Juni 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-06-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2005.28

FR: TI_GERICHTE 38.2005.28 du 8 juin 2005

IT: TI_GERICHTE 38.2005.28 del 8 giugno 2005

Regeste

Il ricorso inoltrato al TCA più di 2 mesi e mezzo dopo la scadenza del relativo termine, calcolato partendo dalla notifica, alla scadenza del termine di giacenza di 7 giorni, della decisione su opposizione e tenendo conto delle ferie giudiziarie estive, è tardivo. Esso è quindi irricevibile.

Erwägungen

E. 5

agosto 2004. L'assicurato, nella migliore delle ipotesi (cfr. Doc. I: il titolo del ricorso cita solo la decisione del 27 ottobre 2004 della Cassa _____) ha inoltrato un ricorso al TCA il 29 novembre 2004. Al riguardo questo Tribunale ricorda che un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l'ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale, l'invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro alla Posta; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l'invio si considera notificato allo scadere di questo periodo. Questo principio è stato ricordato in una recente sentenza del 22 febbraio 2005 nella causa B., H 134/04 nella quale l'Alta Corte si è così espressa: " (...) 2. L'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche (DTF 124 V 402 consid. 2a). La prova della notifica di un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3), può tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 46 consid. 3, DLA 2000 no. 25 pag. 121). Secondo giurisprudenza, un atto, per principio, è considerato notificato alla data alla quale il suo destinatario lo riceve effettivamente. Quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF 127 I 31 consid. 2a/aa, 123 III 492 consid. 1, 119 V 94 consid. 4b/aa; RAMI 2001 no. U 434 pag. 329). Ne discende che se l'assicurato, pendente una procedura o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una comunicazione ufficiale (DTF 117 V 133 consid. 4b; 116 Ia 92 consid. 2a), si allontana (per un certo lasso di tempo) dal luogo di cui ha comunicato l'indirizzo alle autorità, omettendo di prendere i provvedimenti necessari affinché gli invii postali provenienti a tale recapito gli siano rimessi, o comunque d'informare le stesse autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora di designare un rappresentante abilitato ad agire

in suo nome, egli non può prevalersi della sua assenza presso l'indirizzo noto all'autorità al momento del tentativo di notifica di un siffatto atto. In tal caso, la comunicazione è da considerare ugualmente come validamente notificata (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa e riferimento). Detto altrimenti, una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio raccomandato vale come notificata quando entra nella sfera d'influenza del destinatario. Non è per contro necessario che quest'ultimo la prenda anche effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (DTF 122 I 143 consid. 1). Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario dovesse avere designato o avere autorizzato una terza persona a prendere in consegna i suoi invii postali. Anche in siffatta evenienza, la notifica al terzo autorizzato equivale a una notifica al destinatario medesimo (cfr. sentenza del 3 luglio 2001 della 2a Corte di diritto pubblico, 2A.271/2001). Infine, sempre secondo giurisprudenza, è da considerarsi valida la notifica di una decisione raccomandata consegnata allo sportello postale ad un terzo titolare di una semplice procura tacita, risultante dalle circostanze (DTF 110 V 38 consid. 3b; cfr. pure R DAT 1997 II no. 26t pag. 380). (...)" Su questo argomento, vedi pure le sentenze del TFA del

E. 7

dicembre 2004 nella causa A. (M 2/03) e dell'11 aprile 2005 nella causa R. (C 24/05). Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA del 13 settembre 2000 nella causa S., K 125/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti; Condizioni generali della Posta "Servizi postali", cifra 2.3.7. dell'edizione del gennaio 2004). Questa finzione di notifica vale, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, l'intimazione di un atto. Pertanto chi si assenta - per un certo lasso di tempo - dal proprio domicilio, pendente una procedura o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una comunicazione ufficiale, deve comunicare correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito, in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, o designare un rappresentante abilitato ad agire in suo nome. In caso contrario, egli non può prevalersi della sua assenza presso l'indirizzo noto all'autorità al momento della notifica di un determinato atto. La comunicazione a tale indirizzo è da considerare come validamente notificata (cfr. DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA del 22 febbraio 2005 nella causa S., H 134/04 consid. 2; STFA del 9 agosto 2001 nella causa G., H 61/00; STFA del 13 febbraio 2001 nella causa S., H 338/00). Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri o ne prenda altrimenti conoscenza, a tal fine è sufficiente che l'atto entri nella sua sfera d'azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144; STFA del 22 febbraio 2005 nella causa S., H 134/04 consid. 2). 2.4. Nel caso in esame, dalla documentazione relativa alla ricerca postale effettuata dall'amministrazione, risulta che la decisione formale emessa dalla Sezione del lavoro il 5 agosto 2004 è stata inviata all'assicurato per raccomandata il medesimo giorno. Essa non è stata ritirata dal ricorrente ed è stata rinviata al luogo d'impostazione il 16 agosto 2004 (cfr. Doc. VIII e Doc. VII). La Posta Svizzera ha precisato che il termine di giacenza di 7 giorni è scaduto il 13 agosto 2004 (cfr. consid. 1.5). Alla luce della giurisprudenza federale citata la decisione su opposizione deve essere ritenuta correttamente notificata alla scadenza del termine di giacenza di 7 giorni (cfr. consid. 2.3). Di conseguenza, nella presente fattispecie la decisione su opposizione deve essere ritenuta notificata il 13 agosto 2004. Tenuto conto delle ferie giudiziarie il termine di ricorso scadeva il 15 settembre 2004 (cfr. consid. 2.2). Il

ricorso del 29 novembre 2004 è pertanto manifestamente tardivo e quindi irricevibile.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.